

I SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI

1	Il sistema europeo di garanzia dei depositi.....	3
2	Sistemi di garanzia dei depositanti previsti dal TUB.....	5
2.1	Dotazione finanziaria	5
2.2	Interventi	7
2.3	Depositi ammissibili al rimborso	8
2.4	Obblighi dei sistemi di garanzia	10
2.5	Poteri della Banca d'Italia	10
2.6	Esclusione	11
2.7	Prestiti fra sistemi di garanzia	11
2.8	Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti	12
2.9	Adesione ad altro sistema di garanzia.....	13
2.10	Interventi finanziati su base volontaria	13
2.11	Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).....	13
2.12	Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD)	14
3	Sistemi di indennizzo previsti dal TUF.....	15
3.1	Dotazione finanziaria	16
3.2	Interventi	16
3.3	Crediti ammissibili al rimborso.....	17
3.4	Esclusione	18
3.5	Fondo nazionale di garanzia.....	19

3.6 Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
..... 20

1 Il sistema europeo di garanzia dei depositi

Il progetto dell'**Unione Bancaria Europea**, così come delineato nella *Road Map* del 2012, si fondava su 3 pilastri: il **Meccanismo unico di supervisione (SSM)**, il **Meccanismo unico di risoluzione (SRM)** e il **Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS)**.

Mentre i primi due pilastri, il SSM e il SRM, sono stati istituiti, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014, l'EDIS è ancora in fase di discussione, avendo incontrato, negli anni, molteplici battute d'arresto.

Il 22 giugno 2015 il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, hanno presentato un piano per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (il c.d. **Five Presidents Report**), proponendo concrete misure da adottare in ambito europeo quali l'introduzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi.

Infatti, poiché il denaro è costituito in grande prevalenza da depositi bancari, esso può essere realmente unico solo se la fiducia nella sicurezza dei depositi bancari è la stessa, indipendentemente dallo Stato membro in cui la banca opera. Per tale motivo i cinque presidenti proposero il varo di un sistema europeo di garanzia dei depositi concepito come un sistema di riassicurazione a livello europeo dei regimi nazionali di garanzia dei depositi.

Nel novembre 2015 la Commissione europea ha proposto di istituire un **sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS – European Deposit Insurance Scheme)** per i depositi bancari nell'area dell'euro.

L'EDIS non è stato a tutt'oggi istituito. Esso si baserà sul complesso dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) regolato dalla direttiva 2014/49/UE (Direttiva DGS - *Deposit Guarantee Schemes*) e da un **fondo europeo di assicurazione dei depositi (EDIF – European Deposit Insurance Fund)**.

L'EDIS fornirà un grado di copertura assicurativa più forte e più uniforme nell'area dell'euro al fine di ridurre la vulnerabilità dei DGS nazionali ai grandi shock, assicurando che il livello di fiducia dei depositanti in una banca non dipenda dall'ubicazione della banca e indebolendo il legame tra le banche e i loro sovrani nazionali.

L'EDIS dovrebbe applicarsi ai depositi inferiori a 100.000 euro di tutte le banche dell'Unione Bancaria Europea. Quando una di queste banche verrà posta in liquidazione o in risoluzione e sarà necessario rimborsare i depositi o finanziare il loro trasferimento ad un'altra banca, interverranno il DGS nazionale e l'EDIS.

Il **programma di costituzione** dell'EDIS si dovrebbe sviluppare in **3 diverse fasi**:

1. nella **prima fase della “riassicurazione”** l'EDIS dovrebbe fornire un importo specifico di assistenza alla liquidità e assorbire un importo specifico della perdita finale del SGD nazionale in caso di rimborso o di risoluzione;
2. nella **seconda fase della “coassicurazione”** non dovrebbe rendersi necessario esaurire il SGD nazionale prima di accedere all'EDIS. L'EDIS, in tale seconda fase, dovrebbe assorbire una quota progressivamente maggiore di perdite in caso di rimborso o di risoluzione, mentre i SGD nazionali ed europei cofinanzerebbero l'intervento;
3. nella **terza e ultima fase dell'“assicurazione completa”** l'EDIS sostituirà completamente i SGD nazionali diventando l'unico sistema di assicurazione dei depositi delle banche dell'area euro.

In attesa dell'istituzione dell'EDIS, il complesso dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) regolato dalla direttiva 2014/49/UE (Direttiva DGS - *Deposit Guarantee Schemes*) garantisce che tutti i depositi fino a 100.000 euro siano protetti tramite i SGD nazionali in tutta l'UE.

La Direttiva DGS fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Essa si applica:

1. agli SGD istituiti per legge;
2. agli SGD istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD;
3. ai sistemi di tutela istituzionale che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD;

4. agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui ai n° 1, 2 e 3.

La Direttiva DGS è stata recepita in Italia con il d.lgs. 30/2016 il quale ha inserito, all'interno della Sezione IV, rubricata "Sistemi di garanzia dei depositanti", del Capo I, Titolo IV, del TUB, gli articoli da 96.1 a 96-quater.4 TUB.

2 Sistemi di garanzia dei depositanti previsti dal TUB

Ex art. 96 TUB, le **banche italiane aderiscono** a uno dei **sistemi di garanzia dei depositanti** istituiti e riconosciuti in Italia. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. I **sistemi di garanzia** hanno **natura di diritto privato**; le **risorse finanziarie** per il perseguimento delle loro finalità sono **fornite dalle banche aderenti**.

2.1 Dotazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 96.1 TUB, i sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari **almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti**. In fase di prima applicazione, il **livello-obiettivo** suindicato è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti.

Se la **dotazione finanziaria si riduce** al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, essa è **ripristinata** mediante il **versamento di contributi periodici**.

La dotazione finanziaria costituisce un **patrimonio autonomo, distinto** a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. **Delle obbligazioni** contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti, **il sistema di garanzia risponde** esclusivamente